

### DEFINIZIONI:

Fornitore: l'esercente il Servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n.73 convertito con L. 3.8.2007 n. 125.

Distributore: il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 79/99 e con il quale il Fornitore stipula il contratto per il servizio di distribuzione ai sensi dell'art.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni. È facoltà del Distributore far installare apposito dispositivo per limitare i prelievi al valore di potenza concordato con il Cliente.

L'utilizzazione di ascensori e montacarichi in fabbricati a uso civile, di saldatrici e di apparecchi radiografici è subordinata alla stipulazione di particolari accordi con il Fornitore.

### 1. Condizioni per ottenere la fornitura – Stipulazione del contratto – Decorrenza e durata – Recesso

1.1 La fornitura è sottoposta alle seguenti condizioni:

- 1) che il Cliente abbia ottenuto, a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il Punto di prelievo oggetto della fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio degli impianti necessari; detti impianti restano di proprietà del Distributore e potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri Clienti.
- 2) che il Cliente versi quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (delibera dell'ARERA 568/2019/R/eel - Allegato C e successive modifiche e integrazioni) e versi il contributo in quota fissa ( vd. Delibera dell'ARERA n.301/2012/R/EEL Allegato A e successive modifiche e integrazioni) previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela;
- 3) che il Cliente abbia inoltre - con oneri a proprio carico - realizzato le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico.
- 4) all'ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.
- 5) AGSM AIM Energia si limita a verificare, esclusivamente, a tutela del proprio credito, che il richiedente la fornitura non abbia maturato precedenti morosità nei confronti della società. In presenza di debiti insoluti, AGSM AIM Energia si riserva la facoltà di non dar corso all'attivazione della fornitura. Non vengono richiesti pagamenti di morosità pregresse esistenti sul punto di consegna, riferite a precedenti intestatari della fornitura stessa diversi dal richiedente.

1.2 Il contratto si conclude mediante adesione del Cliente che dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo "Richiesta Di Fornitura Energia Elettrica" debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art.1.1 ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'ARERA.

1.3 Il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento.  
Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni solari decorrenti dalla conclusione del contratto come definita al precedente art. 1.2, senza oneri, inviandone comunicazione scritta per posta ad AGSM AIM Energia Spa - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona. Le procedure per l'attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere espressamente, compilando adeguatamente il modulo "Richiesta Di Fornitura Energia Elettrica" reso disponibile sul sito web di Bolletta Elettrica Transitoria [www.bollettaelettricatransitoria.it](http://www.bollettaelettricatransitoria.it) che le procedure per dar corso all'attivazione vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. In tal caso, il Cliente accetterà di riconoscere che, una volta che il contratto sarà interamente eseguito dal Fornitore, non potrà più esercitare il proprio diritto di ripensamento. Pertanto la fornitura continuerà ad essere erogata al Cliente da AGSM AIM Energia Spa. Il Cliente può recedere dal contratto con il Fornitore in qualsiasi momento senza oneri, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di recesso, richiesto dal Cliente, al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea ad impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura), il Cliente stesso è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa previsto da Delibera dell'ARERA n.301/2012/R/EEL Allegato A e successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore darà seguito alle richieste pervenute entro i termini previsti unicamente per tali casi dalla stessa Autorità. Il recesso al fine di disattivare la fornitura, invece, deve essere comunicato al Fornitore compilando il modulo disponibile sul sito web di Bolletta Elettrica Transitoria da inviare a AGSM AIM Energia Spa - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona. In ogni caso, il Cliente dovrà specificare l'indirizzo ove spedire la bolletta finale. In ogni caso, in caso di recesso per motivi diversi dal cambio Fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il Cliente è tenuto a fornire un preavviso non superiore ad un mese.

### 2. Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale, senza che il Cliente debba

presentare alcuna documentazione. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o della domiciliazione postale o di altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal Fornitore.

- 2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le Parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato tenendo conto dei criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità.
- 2.3 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare indicato all'art. 2.2 o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvede a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

### 3. Lettura del contatore

- 3.1 Il Distributore effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA n. 156/2007 e 568/2019/R/eel Allegato B come successivamente modificate e integrate.
- 3.2 Il Cliente, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, può provvedere all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione.
- 3.3 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Delibera ARERA 100/2016/R/COM. Il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato attraverso uno dei canali di contatto del Fornitore, seguendo le modalità indicate sul sito web di Bolletta Elettrica Transitoria - [www.bollettaelettricatransitoria.it](http://www.bollettaelettricatransitoria.it)  
In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

### 4. Periodicità della fatturazione - Modalità di emissione fattura

- 4.1 Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza bimestrale.
- 4.2 La fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dallo stesso Cliente. Il documento contenente la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l'invio del documento nelle modalità sopra descritte. Il Fornitore si avvale della facoltà di inviare al Cliente un unico documento, riportando nella Bolletta sintetica, prevista dalla regolazione vigente, anche la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica. Qualora il Cliente abbia scelto di ricevere la Bolletta sintetica in modalità elettronica (ad esempio mediante mail o PEC), ed abbia altresì optato per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto come previsto dall'Allegato A della delibera n.501/2014/R/com e s.m.i.. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun recapito per l'invio della bolletta in formato elettronico, la Bolletta sintetica verrà trasmessa per posta ordinaria.
- 4.3 La bolletta espone tutte le voci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/COM e s.m.i.. Il dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti indicato in bolletta.

### 5. Modalità di calcolo dei prelievi

- 5.1 Relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le Parti rinviando a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità. In caso di variazione dei corrispettivi tariffari, la ripartizione dei prelievi sarà effettuata con il criterio del pro-quota giorno. Ove previste, le componenti annuali per Cliente, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia.
- 5.2 Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto dalle Parti stabilito al precedente art. 5.1.
- 5.3 Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Distributore. In assenza delle letture, il Fornitore invierà al Cliente

## Condizioni Generali di Fornitura - Servizio Maggior Tutela

- stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.
- 5.4 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta d'acconto si baserà sulla media dei prelievi per fornitura del medesimo tipo, o, qualora fornite, sulle indicazioni del Cliente.
- 5.5 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro i termini stabiliti dall'Allegato A della delibera n. 463/16 emanata dall'ARERA. In caso di indisponibilità dei dati di misura comunicati dal distributore competente o di autoletture comunicate dal cliente e validate dallo stesso distributore, il venditore provvederà ad emettere una bolletta con consumi stimati entro i termini stabiliti dall'Allegato A della delibera n. 463/16, restituendo inoltre il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale. In tal caso la bolletta finale verrà emessa quando il distributore competente metterà a disposizione del venditore i dati di misura.
- 6. Pagamento**
- 6.1 Il Cliente deve pagare la bolletta con uno dei mezzi in uso indicati nella bolletta. È altresì in facoltà del Cliente effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati dal Fornitore. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dal Fornitore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.
- 6.2 Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.
- 6.3 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati da Arera. È possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi:
- la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati, il cui importo per i clienti domestici sia superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
  - la bolletta contiene ricalcoli il cui importo per i clienti domestici sia superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
  - la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione, il cui importo per i clienti domestici sia superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
  - la prima bolletta è emessa successivamente all'attivazione della fornitura, qualora sia basata per i clienti domestici su dati di misura superiori al 150%, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo;
  - la bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;
  - laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 dell'Allegato A della delibera 463/16 dell'ARERA.
- In ogni caso la rateizzazione deve:
- riguardare somme superiori ad Euro 50,00;
  - le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
  - avvenire entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare;
  - le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.
- Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la delibera Arera 584/2015/R/COM e s.m.i. stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto, non rientrano nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, è previsto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.
- 6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
- 6.5 Interessi di mora, ulteriori spese e successive azioni a seguito morosità.
- Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal contratto:
- addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%. Al Cliente "buon pagatore", il Fornitore addebiterà, per i primi 10 giorni di ritardo, solo gli interessi legali. Si considera "buon pagatore" il Cliente che abbia regolarmente e puntualmente pagato tutte le bollette negli ultimi 12 bimestri;
  - invierà al Cliente, trascorso almeno 1 giorno dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora) ove sussistano le condizioni di cui all'art.13.1;
  - qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
- 6.6 Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
- 6.7 Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'Arera 568/2019/R/eel Allegato C e 301/2012/R/EEL Allegato A e loro successive modifiche e integrazioni.
- 7. Reclami e richieste di informazioni**
- 7.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare motivato reclamo scritto all'indirizzo del Fornitore con il modulo disponibile sul sito [www.bollettaelettricatransitoria.it](http://www.bollettaelettricatransitoria.it) da restituire ai contatti indicati sul modulo stesso. I recapiti sopra citati possono essere utilizzati anche per l'invio al fornitore di richieste scritte di informazioni. I reclami e le richieste di informazioni scritte che riguardano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prestato dal Distributore, possono essere inviati dal Cliente anche al Distributore.
- 7.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà la riscossione della bolletta oggetto di contestazione, qualora presentato entro la scadenza indicata.
- 7.3 Per le modalità e i tempi di risposta al reclamo scritto il Fornitore si attiene a quanto prescritto dalla Delibera 413/2016/R/com dell'ARERA (e successive modifiche e integrazioni).
- 8. Cessione del contratto**
- Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal contratto. In questo caso resta inteso che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.
- 9. Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - Aumenti di potenza disponibile**
- 9.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.
- 9.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della "potenza disponibile" al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore.
- 9.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore stesso, al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente stesso o a terzi.
- 9.4 Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.
- 10. Valore della tensione di fornitura – Verifiche**
- 10.1 Per accertare i valori della tensione nel punto di consegna della fornitura, il Cliente può richiedere una verifica che sarà effettuata dal Distributore mediante l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.
- 10.2 Nei casi in cui i valori della tensione di fornitura, rilevati nel corso della verifica, non risultino compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica sono a carico del Fornitore e/o Distributore, quest'ultimo realizzerà anche gli interventi per ripristinare i valori corretti della tensione di fornitura. In tutti gli altri casi il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso

## Condizioni Generali di Fornitura - Servizio Maggior Tutela

comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica come da Delibera 568/2019/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni.

- 10.3 Relativamente ai tempi di esecuzione della verifica e alle modalità e tempi di comunicazione ai Clienti sull'esito della verifica e sulla data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione, le Parti rinviavano a quanto prescritto dalle competenti Autorità.

### 11. **Danni causati dall'energia**

Le Parti si danno atto che il Distributore o il Fornitore non rispondono dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per causa a qualsiasi titolo imputabile a uno dei predetti soggetti.

### 12. **Casi di interruzione e limitazione della fornitura**

- 12.1 Le Parti si danno atto che il Distributore distribuisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.
- 12.2 Il Distributore può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore o al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

### 13. **Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto**

- 13.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:
- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente secondo i tempi e le modalità ed eventuali indennizzi stabiliti dal "TIMOE" ("Testo integrato morosità elettrica" di cui alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29.5.2015, pubblicata sul sito dell'ARERA il 4.6.2015 e s.m.i.) addebitando al Cliente, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
  - risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6 e 9, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.6 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
  - Il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica al Cliente della comunicazione di costituzione in mora di cui all'art. 7.1.b. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura elettrica, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In quest'ultimo caso, il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura.

In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA. Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione.

La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

- 13.2 La sospensione non sarà applicata anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del Fornitore di cui all'art.6.5 punto b).
- 13.3 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

### 14. **Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie**

Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti Energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito [www.Arera.it](http://www.Arera.it). Tale procedura è gratuita.

### 15. **Legge applicabile e foro competente**

La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana.

Foro competente. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.